



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 135 del 17 Dicembre 2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI LND

SCADENZA TERZA RATA ISCRIZIONI

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 4 Luglio 2025, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il 15 Dicembre 2025 era previsto il versamento della terza ed ultima rata dell'iscrizione.

Una mail con l'indicazione dell'importo e delle coordinate bancarie da utilizzare per la ricarica dei portafogli attraverso bonifico è stata inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.

Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare il Centralino del Comitato (0805699011) o collegarsi al portale L.N.D. (iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenzario).

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 dicembre 2025 ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara A.S.D. FULGOR MOLFETTA 2009 – A.S.D. BORGOMILLA CALCIO SPORT del CAMPIONATO REGIONALE DI TERZA CATEGORIA - GIRONE A disputata IL 23/11/2025, proposto dalla società A.S.D. Fulgor Molfetta, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 27/11/2025 della Delegazione Provinciale di Bari

Oggetto: art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.

Svolgimento del procedimento

Con tempestivo reclamo del 28.11.2025 è stata impugnata dalla società A.S.D. Fulgor Molfetta 2009, in persona del suo Presidente, la decisione di cui al menzionato comunicato ufficiale, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore PANUNZIO Ignazio la sanzione della squalifica per 8 giornate in quanto *"Proferiva frasi irriguardose nei confronti del Direttore di gara inoltre gli prendeva la mano stringendogliela forte (art. 36 co 1 lett. a-b C.G.S.)"*.

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stata richiesta la revisione della gravata decisione con l'annullamento o la riduzione della comminata squalifica, la reclamante ha, in sintesi, sostenuto la sproporzione della sanzione rispetto ad una condotta che, seppure censurabile, non aveva avuto alcun intento intimidatorio e non aveva prodotto alcuna conseguenza lesiva per l'arbitro. Si è, inoltre, voluto evidenziare la presenza di circostanze attenuanti – quali l'assenza di precedenti disciplinari significativi e le scuse formali presentate dal calciatore - oltre al richiamo a giurisprudenza federale nazionale non del tutto conferente, in quanto riferita a fattispecie di condotta solo irriguardosa (v. decisione 0082/CSA- 2024-2025 e 0108/CSA- 2023-2024) e con statuzioni addirittura contrarie alle richieste della reclamante.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 15 dicembre 2025, nessuno è intervenuto per l'istante. Conclusa l'udienza di trattazione, il Collegio si riservava la decisione, il cui dispositivo è stato pubblicato nel C.U. n. 133 del 15/12/2025.

Motivi della decisione

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, il Collegio non può che confermare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo che sia stata congruamente applicata la sanzione prevista dal vigente art. 36, comma 1 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Infatti, secondo la riferita norma, il calciatore che tenga una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara che si concretizzi in un contatto fisico è punito con un minimo di otto giornate di squalifica o a tempo determinato.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene proporzionata la dosimetria della pena applicata dal giudice di prima istanza, giacché da quanto risulta nel referto di gara, che – come è noto – gode di fede privilegiata, la condotta tenuta nei confronti del direttore di gara dal calciatore al momento dell'espulsione per doppia ammonizione deve farsi rientrare nella fattispecie di cui alla citata lettera b) dell'art. 36, comma 1, del CGS.

Non sfugge agli odierni giudici il principio espresso dalla giurisprudenza sportiva nazionale secondo il quale il "contatto fisico" deve integrare gli estremi della "volontaria aggressività", finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un'attività imponente ed incontrollata: dal referto arbitrale si rileva che, dopo l'espulsione, il Panunzio insultava il direttore di gara *"con parole come 'coglione'"* e contestualmente gli stringeva la mano tanto fortemente da costringerlo ad allontanarsi e a indietreggiare difensivamente.

Pertanto, non c'è dubbio che la condotta del calciatore sia stata irriguardosa, mentre la definizione della stretta della mano dell'arbitro come "forte", unitamente a quella dell'effetto provocato, esclude la tenuità del fatto, dimostrando l'esecuzione di un gesto volontario e aggressivo non consentito.

A tanto si aggiunga che il tesserato sanzionato era il capitano della squadra, in quanto tale investito di maggiori responsabilità in campo.

Le doglianze contenute nell'atto di impugnazione non possono, in definitiva, trovare accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. Fulgor Molfetta 2009;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 17 Dicembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 Dicembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

Gara: A.S.D. HELLAS LATERZA – POL.D. MOTTOLA del 22/11/2025 (Reclamo delle società POL.D. MOTTOLA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Taranto di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 27/11/2025 della Delegazione Provinciale di Taranto.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'Associazione Pol. D. MOTTOLA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Comunicato Ufficiale n.35 del 27.11.2025), con cui sono state irrogate alla società reclamante la perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 25,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. A fondamento del gravame, la reclamante espone che, nel corso della gara del 22.11.2025 tra la Polisportiva MOTTOLA e la HELLAS LATERZA (campionato Giovanissimi Under 15), un componente dello staff della Hellas (sig. Matera Giuseppe) avrebbe tenuto una condotta violenta, aggredendo dapprima un membro dello staff della reclamante e, successivamente, un altro dirigente della stessa società intervenuto per sedare l'episodio; per tali fatti il sig. Matera sarebbe stato poi sanzionato con due giornate di squalifica.

Deduca -inoltre- che, all'ingresso degli spogliatoi, un calciatore minorenne sarebbe stato colpito con uno schiaffo dal medesimo sig. Matera (già espulso), con conseguente successivo accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castellaneta e dimissione con diagnosi di trauma cranico e prognosi di sette giorni. Aggiunge che un ulteriore calciatore minorenne avrebbe subito un contatto fisico da parte sempre di un dirigente della Hellas (sig. Zaccaro Giovanni), non inserito in distinta e quindi non autorizzato a rimanere in campo.

Secondo la reclamante, tali episodi – percepiti anche dagli spalti – avrebbero esasperato gli animi della tifoseria e determinato un concreto rischio di *escalation*; per tale ragione il capitano del Mottola avrebbe comunicato al direttore di gara che la squadra non avrebbe disputato il secondo tempo, al fine di tutelare l'incolumità dei presenti.

La società reclamante invoca, quindi, la responsabilità della Hellas per violazione dell'art. 6 CGS (anche per mancata richiesta di intervento della forza pubblica) e, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CGS, sostiene che la condotta dei tesserati della Hellas (Matera e Zaccaro) avrebbe inciso sul regolare svolgimento della gara e impedito la disputa del secondo tempo, alterando altresì il potenziale atletico dei calciatori. Conclude chiedendo di ritenere insussistenti i presupposti applicativi dell'art. 53, commi 2 e 7, NOIF e dell'art. 10, comma 1, CGS, domandando l'applicazione di sanzioni a carico dei signori Matera e Zaccaro, l'annullamento dello 0-3 e della penalizzazione, nonché la vittoria della reclamante a tavolino per 3-0 ai sensi dell'art. 10 CGS. All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 15 dicembre 2025, nessuno è intervenuto per la reclamante. Conclusa l'udienza di trattazione, il Collegio si riservava la decisione, il cui dispositivo è stato pubblicato nel C.U. n. 133 del 15/12/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo risulta destinato al rigetto poiché dal referto arbitrale, assistito da fede privilegiata, emerge che l'arbitro sospendeva la gara alla fine del primo tempo e la dichiarava conclusa esclusivamente perché il capitano della società reclamante comunicava ufficialmente che la squadra non voleva riprendere il gioco; l'ufficiale di gara precisa inoltre che, rispetto a quanto riferito dalla società Mottola, “*non ho visto né notato nulla*”. In mancanza di elementi idonei a superare tale attestazione, le circostanze poste a base del reclamo risultano non provate e la società reclamante è, dunque, qualificabile come rinunciataria alla prosecuzione della gara, con conseguente correttezza dell'applicazione delle sanzioni tipizzate (0-3, ammenda e penalizzazione) previste dall'art. 53, commi 2 e 7, NOIF e dall'art. 10, comma 1, CGS.

Dagli atti ufficiali risulta, in modo dirimente, quanto attestato dal direttore di gara nel referto, ove è espressamente riportato che, al termine del primo tempo, l'arbitro disponeva la sospensione e dichiarava conclusa la gara poiché il capitano del Mottola comunicava ufficialmente che la squadra non intendeva riprendere il gioco; lo stesso ufficiale di gara aggiungeva altresì che “*di tutto quanto riferitomi dalla società Mottola non ho visto né notato nulla*”.

È noto che, nell'ordinamento sportivo, il referto e i rapporti degli ufficiali di gara fanno fede privilegiata in ordine ai fatti connessi allo svolgimento della gara, con conseguente prevalenza rispetto a ricostruzioni di parte prive di riscontri oggettivi esterni e idonei a superarne l'efficacia probatoria. Ne discende che le circostanze poste a fondamento del reclamo, pur illustrate con dovizia di particolari, non risultano comprovate in termini tali da scalfire la ricostruzione cristallizzata nel rapporto arbitrale.

Ciò posto, la condotta della società reclamante integra, sul piano oggettivo, una rinuncia a proseguire la disputa della gara, avendo la stessa deliberatamente omesso di riprendere il gioco dopo l'intervallo, come attestato dall'ufficiale di gara. Tale qualificazione comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa federale.

In particolare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, NOIF, la rinuncia (o comunque il rifiuto di proseguire una gara iniziata) determina la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, cui si aggiungono gli ulteriori effetti contemplati dal successivo comma 7 della medesima disposizione. A tali previsioni si coordina l'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina gli effetti e le sanzioni conseguenti ai fatti che impediscono o precludono la regolare effettuazione della gara, nei termini tipizzati dall'ordinamento.

Ne consegue che il Giudice Sportivo, una volta accertato – sulla base del referto, assistito da fede privilegiata – che la gara è stata dichiarata conclusa per mancata ripresa del gioco per volontà della società Mottola, ha correttamente applicato le sanzioni previste dall'ordinamento federale (perdita della gara, ammenda e penalizzazione), senza che residuino margini per una diversa graduazione in difetto di presupposti idonei a mutare la qualificazione giuridica dell'evento.

Resta fermo che eventuali condotte violente o irregolarità riferite dalla reclamante potranno, se del caso, essere valutate nelle sedi competenti e con gli strumenti istruttori propri (ivi compresi eventuali accertamenti della Procura Federale), ma non possono, allo stato degli atti e in assenza di riscontri oggettivi idonei a superare la fede privilegiata del referto, incidere sulla correttezza dell'inquadramento della società reclamante quale rinunciataria e, quindi, sull'applicazione dell'art. 53 NOIF e dell'art. 10 CGS.

Per tali ragioni, il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato e conforme alla disciplina federale richiamata, dovendosi confermare integralmente.

Questa Corte ritiene, in ogni caso, di disporre, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, affinché svolga gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti dedotti dalla società reclamante e valuti le conseguenti determinazioni.

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società POL.D. Mottola;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza in merito agli accertamenti sui fatti denunciati dalla reclamante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 17 Dicembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e dell'Avv. Michele Antonucci (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 dicembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

Gara: A.S.D. ATLETICO COPERTINO – A.S.D. MERINE del 30.11.2025 (Reclamo della A.S.D. Atletico Copertino in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 33 del 04/12/2025.

FATTO

Con tempestivo reclamo, la A.s.d. Atletico Copertino ha impugnato la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce ha comminato al Sig. Mauro Marco, tesserato dell'istante, la squalifica sino al 29.01.2026 in quanto: *"al termine della gara, dopo l'espulsione, proferiva parole offensive all'indirizzo del Direttore di Gara (art. 36 CGS)"*.

La società reclamante ha motivato il proprio reclamo affermando che al Sig. Mauro Marco non è mai stato notificato il cartellino d'espulsione e che tale provvedimento, alla luce della ricostruzione dei fatti proposta, fosse indirizzato, più correttamente, ad altro calciatore. Ha chiesto, pertanto, di annullare la sanzione comminata al Sig. Mauro Marco per scambio di persona e di sanzionare il calciatore dalla stessa indicato, in quanto *"più presumibilmente reo della condotta moderatamente violenta ma non offensiva [...]"*.

Alcun elemento è stato fornito in via istruttoria.

All'udienza del 15 dicembre 2025 nessuno è comparso per la reclamante.

La Corte, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ha rigettato il reclamo per le seguenti

MOTIVAZIONI

Preliminariamente, con riferimento alle doglianze della reclamante in ordine all'omessa notificazione del provvedimento di espulsione a carico del proprio tesserato, si fa rilevare che il direttore di gara ha puntualmente motivato la propria decisione in ordine a tale circostanza, affermando che, pur avendo individuato i tesserati che davano inizio agli scontri, la situazione di tensione generale che ha coinvolto molti calciatori di entrambe le società lo ha determinato a sospendere l'incontro, ritenendo non ci fossero più le condizioni idonee per la prosecuzione della gara, né quelle per la notifica delle espulsioni.

Dinanzi a tali motivazioni, se per un verso il referto ha descritto in modo affidabile e non equivocabile i comportamenti posti in essere dai calciatori e, con certezza, i protagonisti di tali episodi e le circostanze verificatesi, per altro verso la ricostruzione alternativa degli eventi proposta dalla reclamante risulta del tutto priva di qualsiasi riscontro probatorio e, quindi, inevitabilmente soccombente dinanzi al dettato normativo sancito dall'art. 61, comma 1, del C.G.S..

Su tale ultimo aspetto, anche in questa occasione, va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale in ordine alla efficacia probatoria del referto arbitrale, atto assistito da fede privilegiata (art. 61, co.1 C.G.S.), in quanto tale idoneo a formare piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ne discende che l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive soltanto qualora il contenuto del referto non sia sufficiente a formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio, assente nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) Di respingere il reclamo proposto dalla A.s.d. Atletico Copertino
- 2) Di incamerare la tassa reclamo versata dall'istante.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 17 Dicembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 17/12/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci